

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## S O M M A R I O

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1991, n. 4.

Modificazioni al titolo IV della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, concernente l'istituzione e le competenze dei servizi regionali . . . . . Pag. 1

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 4.

Modifica del secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 concernente l'ordinamento contabile della regione Campania . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 5.

Modifica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34 concernente: «Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali della Campania» . . . . . Pag. 2

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1991, n. 10.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 25 agosto 1983, n. 29: «Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste» . . . . . Pag. 2

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 7.

Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige . . . . . Pag. 3

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 1-31/Legisl.

Legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, art. 4: Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente del consiglio di amministrazione dell'IPRASE. . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 2-32/Legisl.

Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, regolamento per l'elezione del consiglio scolastico provinciale . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 3-33/Legisl.

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, concernente: «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento» . . . . . Pag. 13

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1991, n. 4.

Modificazioni al titolo IV della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, concernente l'istituzione e le competenze dei servizi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 2 marzo 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il numero 53, relativo al Servizio Tempo libero e Sport, del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante «Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione» è così sostituito:

«53) Tempo libero e Sport - Compete al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative».

2. Alla fine del numero 18, relativo al Servizio Produzioni agricole, del comma 2 del medesimo articolo, è aggiunta la seguente locuzione: «compete altresì al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di caccia e pesca».

3. Alla fine del numero 20, relativo al Servizio Sviluppo agricolo, del comma 2 del medesimo articolo, è aggiunta, prima del punto e virgola, la seguente locuzione:

«ivi comprese la ricerca e la sperimentazione».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, Cost. e 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 febbraio 1991

BOSELLI

91R0279

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 4.

**Modifica del secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 concernente l'ordinamento contabile della regione Campania.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 14 dell'8 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 è così modificato: «Nessuna variazione al bilancio salvo quella di cui all'ultimo comma dell'art. 35, può essere disposta dopo il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 22 marzo 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

91R0306

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 5.

**Modifica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34 concernente: «Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali della Campania».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 14 dell'8 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34, inserire il seguente comma:

«Il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo, è assicurato con contribuzione annuale in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali».

## Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede:

per l'esercizio 1991, la relativa quota, quantificata in lire 2.000.000.000, graverà sul Capitolo 1 dello stato di previsione dell'esercizio in corso;

per i successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente Capitolo di bilancio.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 22 marzo 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

91R0307

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1991, n. 10.

**Integrazione e modifiche alla legge regionale 25 agosto 1983, n. 29: «Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 41 del 18 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1983, n. 29 è così modificato:

«I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita di giornali e riviste, o la loro riformulazione in base all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando, nell'ambito del territorio di competenza, le esigenze dei nuovi punti di vendita o il trasferimento di quelli esistenti».

Art. 2.

1. L'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1983, n. 29 viene integrato con il seguente terzo comma:

«L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali approvati ai sensi del precedente art. 3».

## Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1983, n. 29 è così modificato:

«In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 della presente legge nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 8, <sup>9</sup> e 10. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri».

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1991

GIAMPAOLI

91R0323

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 7.

**Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Aumento del conferimento della Regione*

1. Il conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige è ulteriormente aumentato di Lire 6.760 milioni.

## Art. 2.

*Autorizzazione al versamento di quote*

1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di lire 1.700 milioni, lire 550 milioni e di lire 494 milioni, dei dividendi esistenti al 30 giugno 1990 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede per lire 1.700 milioni con l'importo che verrà introitato nel bilancio regionale in forza del precedente articolo 2 e per lire 5.060 milioni, gravanti sull'esercizio 1990, mediante iscrizione nel bilancio 1991 e trovano copertura, a norma dell'articolo 23, commi 4 e 5 del testo unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L, attraverso l'utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 25 marzo 1991

ANDREOLI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DESTRO.  
91R0295

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 1-31/Legisl.

**Legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, art. 4: Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente del consiglio di amministrazione dell'IPRASE.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 1991)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con i quali è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 4 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 «Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento» secondo cui la Giunta provinciale stabilisce le modalità, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente della scuola a carattere statale nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 423 di data 25 gennaio 1991 concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE;

Decrèta:

È approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente della scuola a carattere statale nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE, secondo il testo allegato al presente decreto di cui ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 gennaio 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1991, Registro n. 11, foglio n. 51

**IPRASE - Modalità per le elezioni dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione (Legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, art. 4, lettera a).**

#### Art. 1.

##### *Indizione delle elezioni*

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale, nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE di cui alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, art. 4, lettera a), sono indette con decreto del presidente della Giunta provinciale, in uno o più giorni, secondo le disposizioni contenute nella presente.

#### Art. 2.

##### *Richiesta di designazione*

1. Contestualmente alla indizione delle elezioni il presidente della Giunta provinciale invia formale richiesta al Consiglio provinciale al fine della designazione dei due rappresentanti delle minoranze di cui alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, articolo 4 lettera b).

#### Art. 3.

##### *Numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente*

1. Il numero dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale da eleggere per ciascuna delle componenti è stabilito come indicato nella tabella seguente:

Componente	N. rappr.
direttori didattici . . . . .	1
presidi scuola secondaria inferiore . . . . .	1
presidi scuola secondaria superiore . . . . .	1
docenti scuola elementare . . . . .	2
docenti scuola secondaria inferiore . . . . .	2
docenti scuola secondaria superiore . . . . .	2

#### Art. 4.

##### *Elettorato attivo e passivo*

1. L'elettorato attivo e l'elettorato passivo per le singole rappresentanze spettano esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti.

2. Spetta l'elettorato attivo e passivo, nei limiti di quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE di cui alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, articolo 4, lettera a) ai docenti di ruolo ed ai docenti non di ruolo in possesso di supplenza annuale conferita dal sovrintendente scolastico o dal preside.

3. Nei limiti stabiliti dal comma 2 spetta altresì l'elettorato attivo e passivo agli insegnanti elementari comandati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e alle insegnanti di scuola materna incaricate di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: essi esercitano l'elettorato nel più vicino circolo didattico.

4. L'elettorato attivo e passivo, secondo quanto disposto al comma 1, spetta altresì al personale direttivo di ruolo e non di ruolo delle scuole a carattere statale.

5. I docenti in servizio in più scuole a carattere statale esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, ed in caso di parità nella scuola da essi indicata ai capi di istituto interessati.

6. Gli insegnanti di religione sono equiparati ai docenti con supplenza annuale.

7. L'elettorato attivo e passivo, nei limiti di cui al comma 1, spetta altresì al personale direttivo e docente che non presta effettivo servizio di istituto perché, a sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, relativamente alla componente del ruolo di appartenenza. Non esercita l'elettorato attivo e passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia.

8. Il personale direttivo e docente di cui al comma 7 vota nella sede di titolarità. Esso può però chiedere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni di essere assegnato ad una sede diversa, con apposita domanda documentata alla commissione elettorale provinciale la quale decide secondo le modalità stabilite all'articolo 11.

#### Art. 5.

##### *Operazioni elettorali*

1. I rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE sono rinnovati in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio scolastico provinciale.

2. Alla preparazione ed allo svolgimento delle operazioni elettorali sono preposte la commissione elettorale provinciale e le commissioni elettorali di circolo e di istituto previste per l'espletamento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale, che operano con le modalità e le attribuzioni di cui al presente regolamento.

3. Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali relative all'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE, la commissione elettorale provinciale e le commissioni di circolo e di istituto sono composte dai soli rappresentanti del personale interessato.

4. Qualora, nella prima applicazione, l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE non venisse a coincidere con l'elezione del nuovo consiglio scolastico provinciale, ai fini della preparazione e dello svolgimento delle elezioni sono preposte la commissione elettorale provinciale e le commissioni elettorali di circolo e di istituto di cui agli articoli 6 e 8.

#### Art. 6.

##### *Commissione elettorale provinciale*

1. La commissione elettorale provinciale nominata con deliberazione della Giunta provinciale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello delle votazioni, è composta da 5 membri tra i quali:

a) uno scelto tra i dipendenti in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale e designato dal sovrintendente scolastico;

b) tre scelti tra il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole a carattere statale e designati dal sovrintendente scolastico.

2. Per ogni membro effettivo della commissione è nominato un membro supplente.

3. Presiede la commissione uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, ove necessaria una seconda votazione, a maggioranza relativa. La commissione elettorale si avvale di un ufficio di segreteria con sede presso la Sovrintendenza scolastica provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. All'ufficio di segreteria è adetto temporaneamente personale dell'amministrazione provinciale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.

4. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle operazioni della commissione vengono redatti relativi verbali.

5. La commissione dura in carica due anni e i suoi membri possono essere riconfermati per il biennio successivo.

#### Art. 7.

##### *Formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori Adempimenti della commissione elettorale provinciale*

1. La commissione elettorale provinciale forma ed aggiorna l'elenco dei direttori didattici, l'elenco dei presidi della scuola secondaria inferiore, nonché quello dei presidi della scuola secondaria superiore sulla base delle comunicazioni effettuate entro il 45mo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni da parte della Sovrintendenza scolastica provinciale.

2. Gli elenchi recano in ordine alfabetico cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte e sono divisi per seggio come previsto dall'art. 17.

3. Gli elenchi sono depositati non oltre il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni presso la segreteria della commissione elettorale provinciale, a disposizione solo per visione di chiunque ne faccia richiesta: del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui questo avviene mediante avviso da affiggere all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

4. I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti il cinquantesimo giorno antecedente a quello delle votazioni.

5. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono completate con l'indicazione della sede presso la quale gli interessati esprimono il loro voto.

#### Art. 8.

##### *Commissione elettorale di circolo e di istituto Costituzione e validità delle deliberazioni*

1. La commissione elettorale di circolo e di istituto è nominata dal direttore didattico o dal preside ed è composta da tre rappresentanti del personale docente.

2. È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

3. La commissione è nominata non oltre il cinquantesimo giorno antecedente le elezioni e delibera con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale delle segreterie delle scuole, fermo restando che le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

5. Essa dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

#### Art. 9.

##### *Formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori Adempimenti della commissione elettorale di circolo e di istituto*

1. La commissione elettorale di circolo e di istituto, sulla base delle comunicazioni cui sono tenute le direzioni e le presidenze di competenza, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni forma ed aggiorna l'elenco del personale docente tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 7 e provvede a ripartire gli elettori tra i vari seggi; in particolare si assicura che il personale in servizio in più sedi venga iscritto in un unico seggio.

2. L'elenco è depositato non oltre il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni presso la segreteria della scuola, a disposizione, solo per visione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della scuola stessa.

3. Nella ripartizione degli elettori tra diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso la segretezza del voto.

#### Art. 10.

##### *Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi elettorali e invio degli elenchi ai singoli seggi elettorali*

1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi elettorali è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle componenti interessate alla commissione elettorale competente, provinciale o locale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi cinque giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti acquisiti d'ufficio.

3. Gli elenchi definitivi sono trasmessi ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento; può prendere visione degli elenchi chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 11.

##### *Trasferimenti degli elettori successivamente alla formazione degli elenchi*

1. Qualora sia avvenuto un trasferimento prima della formazione o successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli interessati devono presentare istanza di rettifica alla commissione elettorale provinciale che decide fino al giorno precedente a quello fissato per

le elezioni. In tal caso la suddetta commissione, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso la quale deve votare e l'elenco degli elettori in cui risulta originariamente iscritto.

2. Del rilascio di suddetto certificato viene tempestivamente data comunicazione al presidente del seggio nei cui elenchi l'elettore risulta originariamente iscritto ed al presidente del seggio presso cui l'interessato ha diritto di votare.

3. L'elettore, sotto la propria responsabilità, rilascia alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente nel seggio indicato nel certificato e vota nel suddetto seggio presentando il certificato che dev'essere allegato all'elenco. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

#### Art. 12.

##### *Formazione delle liste dei candidati*

1. Le liste dei candidati sono composte da soggetti appartenenti ad una sola componente elettiva.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto nonché da un numero romano progressivo, apposto dalla commissione elettorale provinciale e riflettente l'ordine di presentazione della lista stessa.

3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

4. Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste, nonché da una dichiarazione in carta semplice rilasciata dalla commissione elettorale competente e attestante la qualità di elettore in possesso di elettorato attivo e passivo.

5. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla commissione elettorale provinciale per controllo, non sono necessarie per il personale direttivo, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla commissione elettorale provinciale stessa.

6. È fatto divieto ai candidati di essere presentatori di liste.

7. I membri delle commissioni elettorali che risultano inclusi in liste di candidati devono essere immediatamente sostituiti.

#### Art. 13.

##### *Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori*

1. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate: da qualsiasi autorità a ciò autorizzata per legge; dai direttori didattici o dai presidi, se trattasi di firme di personale docente; dal sovrintendente scolastico o da un funzionario dallo stesso delegato, se trattasi di firme di direttori didattici o presidi.

2. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati è effettuata mediante certificati di autenticazione da allegare alle liste dei candidati o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

L'autenticazione deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente o l'annotazione di conoscenza personale diretta.

#### Art. 14.

##### *Presentazione delle liste dei candidati*

1. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori quando si tratta delle componenti docenti, da almeno il 10% degli elettori quando si tratta delle componenti del personale direttivo.

2. Essa può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti di cui all'articolo 3.

3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9 del trentottesimo giorno e non oltre le ore 12 del ventottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

## Art. 15.

*Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità*

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

## 2. La commissione:

a) verifica che le liste siano state sottoscritte almeno dal prescritto numero di elettori, e che le firme siano debitamente autenticate; le liste per le quali dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di firmatari vengono eliminate;

b) accerta che non vi siano liste che presentino motti identici o facilmente confondibili. Qualora un motto risulti identico o facilmente confondibile con quello di altre liste presentate in precedenza la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale con l'invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste;

c) elimina dalle liste i candidati che risultino in numero superiore al massimo previsto per le componenti cui le liste stesse si riferiscono, concellando gli ultimi nominativi;

d) accerta che le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, completate con l'autenticazione delle rispettive firme; cancella i nomi di quei candidati per i quali non sia stata presentata detta dichiarazione;

e) accerta che uno stesso candidato non sia compreso in più di una lista; ricorrendo tale ipotesi, cancella il nome del candidato compreso in altra lista già presentata;

f) elimina le liste che al termine delle verifiche di cui alle lettere precedenti risultino prive di candidati.

3. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, mediante affissione all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

4. Le liste definitive sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento per l'affissione nei locali dei seggi.

## Art. 16.

*Rappresentanti di lista*

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della commissione elettorale provinciale ed ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali possono assistere a tutte le operazioni elettorali successive all'insediamento dei seggi.

## Art. 17.

*Costituzione e sede dei seggi elettorali*

1. Per lo svolgimento delle elezioni ci si avvale dei seggi elettorali costituiti per l'elezione del consiglio scolastico provinciale.

2. Qualora le elezioni non dovessero svolgersi contestualmente vengono istituiti seggi elettorali in ragione media di un seggio ogni 500 alunni e comunque di un seggio per ogni circolo didattico, istituto, sezione staccata e sede coordinata, cercando di ridurre al minimo i disagi per gli elettori. I seggi dovranno comunque coincidere con quelli costituiti per le elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

3. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti del seggio elettorale, devono essere elettori nella sede di cui trattasi.

4. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore o dal preside su designazione della commissione elettorale competente.

5. I componenti dei seggi devono essere nominati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione e i seggi sono insediati almeno un'ora prima per le operazioni preliminari.

6. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultano inclusi in liste di candidati. Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza.

7. Il personale direttivo vota presso seggi elettorali scelti dal sovrintendente scolastico, in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.

8. I direttori didattici e i presidi comunicano, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori, alla commissione elettorale competente le sedi dei seggi elettorali previsti per le scuole di loro competenza entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

9. Ai fini della compilazione degli elenchi elettorali il sovrintendente scolastico comunica, entro il termine di cui al comma 8, alle commissioni elettorali interessate, i nominativi del personale direttivo, che voterà in uno dei seggi per i quali le suddette commissioni devono predisporre gli elenchi.

## Art. 18.

*Presentazione dei candidati e dei programmi*

1. Dal trentesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni negli edifici scolastici e nella sede della Sovrintendenza scolastica provinciale sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

2. È consentito di tenere fuori dall'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale appartenente alla scuola ove la riunione si svolge ed ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste.

3. Le riunioni possono essere tenute nel periodo di cui al comma 1 e non possono superare per ogni scuola il numero di una per ogni lista.

4. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti delle liste al direttore o preside competente non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

5. Il direttore o preside competente stabiliscono il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

## Art. 19.

*Predisposizione delle schede*

1. Le schede per l'espressione del voto in dotazione ai singoli seggi devono essere di eguale formato in ogni seggio e di diverso colore per ogni componente.

2. La Sovrintendenza scolastica provinciale, tramite i direttori didattici ed i presidi provvede a fornire ai seggi operanti presso le scuole tutto il materiale necessario per il funzionamento dei seggi stessi e per lo svolgimento delle elezioni.

3. Le schede devono contenere all'esterno e all'interno la dicitura: «Elezioni dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE» e l'indicazione della componente alla quale esse si riferiscono.

4. Le schede devono portare inoltre sulla faccia esterna la denominazione della scuola ove il seggio è costituito.

5. Tutte le schede debbono infine recare nella faccia interna l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e all'esterno quella del seggio elettorale e devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

6. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni le schede vidimate devono essere custodite in plichi sigillati. È consentito comunque l'uso di schede prestampate.

## Art. 20.

*Modalità di votazione*

1. Gli elettori votano nei seggi elettorali nei cui elenchi sono compresi.

2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte di un membro del seggio o di altro elettore, se munito di documento valido.

3. Nel locale adibito alle votazioni devono essere previsti spazi riservati rispettivamente al pubblico, ai componenti del seggio e per le votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali va posta l'urna per la raccolta delle schede votate; nello spazio riservato per le votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

4. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, con l'indicazione del cognome (e in presenza di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita) il candidato cui si intende assegnare la preferenza o del numero d'ordine che il candidato ha nella lista prescelta. Qualora l'elettore esprima il proprio voto tracciando il segno sul contrassegno della lista, detto voto si intende dato al primo o ai primi due candidati della lista a seconda che si tratti di liste di componenti che danno diritto ad uno o a due rappresentanti.

5. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato, quando i rappresentanti da eleggere siano uno, per due candidati, attingendo anche da più liste della stessa componente, quando i rappresentanti da eleggere siano due.

6. Gli invalidi, non in grado di esprimere direttamente il voto, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore volontariamente scelto come accompagnatore e in qualsiasi caso esercitante il diritto di voto presso lo stesso seggio. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.

7. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è stabilito di volta in volta nel decreto di cui all'articolo 1.

8. Prima di dare l'avvio alle votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

9. Se il presidente è assente egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori, chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente, qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

#### Art. 21.

##### *Operazioni di scrutinio*

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

2. Le operazioni di scrutinio possono essere iniziate anche alle ore 8 del giorno successivo al termine delle votazioni, purché sia possibile assicurare la custodia dei plichi sigillati contenenti le schede votate.

3. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale - in duplice originale - che è sottoscritto, in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

5. Da detto processo verbale debbono in particolare risultare i seguenti dati:

a) il numero degli elettori distinto per ogni componente e quello dei votanti;

b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

6. Un esemplare dei verbali è depositato presso la direzione della scuola nella quale ha operato il seggio.

7. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale vanno indicate le elezioni cui si riferiscono gli atti va trasmesso subito, preferibilmente da parte di personale appositamente incaricato dalle singole istituzioni scolastiche alla commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui agli articoli 23, 24 e 25.

#### Art. 22.

##### *Chiarimenti per lo scrutinio*

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione positiva.

#### Art. 23.

##### *Attribuzione dei posti*

1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutti i seggi della provincia, la commissione elettorale provinciale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo conto delle annotazioni riportate a verbale, nonché dei chiarimenti forniti dalle scuole interessate, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Riassume successivamente i risultati degli scrutini delle varie sezioni e proclama eletti, per ciascuna componente, il candidato o i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dando la preferenza in caso di parità di voti, al maggiore di età.

#### Art. 24.

##### *Adempimenti per la proclamazione degli eletti*

1. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale, nonché alla Giunta provinciale per la nomina del consiglio di amministrazione dell'IPRASE.

#### Art. 25.

##### *Ricorsi*

1. I rappresentanti di lista e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni. Tali ricorsi devono essere presentati alla commissione elettorale provinciale entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi sono decisi entro i successivi 5 giorni.

La commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale le eventuali variazioni relative ai risultati di cui all'art. 24.

#### Art. 26.

##### *Surroga dei membri cessati*

1. Per la sostituzione dei rappresentanti delle varie componenti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, abbiano riportato, dopo gli eletti della propria componente maggiori voti e a parità di voti, il maggiore di età. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. In ogni caso i membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata del consiglio di amministrazione.

#### Art. 27.

##### *Prima convocazione*

1. La prima convocazione del consiglio di amministrazione è disposta con il provvedimento di nomina.

2. La nomina ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque non oltre il quarantesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti in base a quanto stabilito all'art. 24.

91R0296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 2-32/Legisil.

Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, regolamento per l'elezione del consiglio scolastico provinciale.

*Publicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 1991)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con i quali è stato approvato il testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» che detta la nuova disciplina per la composizione e l'organizzazione del Consiglio scolastico provinciale e che stabilisce, per quanto non diversamente disposto, che continui l'applicazione del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ultimo citato che demandava al Ministro della pubblica istruzione il compito di stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, per il quale è ora competente questa Provincia all'emanazione delle modalità per lo svolgimento di dette elezioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 424 di data 25 gennaio 1991 concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale secondo il testo allegato al presente decreto di cui ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 gennaio 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1991  
Registro n. 11, foglio n. 52

### Regolamento per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale

Art. 1.

#### Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio scolastico provinciale sono indette con decreto del presidente della Giunta provinciale e si svolgono, in uno o più giorni, secondo le disposizioni contenute nella presente.

2. La data e la durata delle votazioni vengono fissate di volta in volta nel decreto di indizione delle elezioni che coincidono, di norma, con quelle dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE.

Art. 2.

#### Numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna componente

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti è stabilito come indicato nella tabella seguente:

Componenti elettive	Numero rappresentanti
Personale docente: scuola materna . . . . .	2
Personale docente: scuola elementare . . . . .	4
Personale docente: scuola secondaria di I grado . . . . .	3
Personale docente: scuola secondaria di II grado . . . . .	3
Personale direttivo . . . . .	3
Personale non insegnante . . . . .	2
Genitori . . . . .	4
Studenti . . . . .	2

Art. 3.

#### Elettorato attivo e passivo in generale

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti.

2. Gli elettori appartenenti a più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di appartenenza fermo restando che nessun membro dell'organismo può rappresentare più di una componente.

Art. 4.

#### Elettorato attivo e passivo dei genitori

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti nelle scuole a carattere statale, pareggiate o legalmente riconosciute spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.

2. I genitori con più figli iscritti in una o più scuole esercitano l'elettorato attivo una sola volta.

Art. 5.

#### Elettorato attivo e passivo per il personale non insegnante

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale non insegnante spetta al personale in servizio di ruolo e non di ruolo, purché occupi posti disponibili per l'intero anno scolastico nelle scuole a carattere statale della provincia.

2. Il personale non insegnante dipendente dai comuni e in servizio presso le scuole a carattere statale esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e coi limiti stabiliti per il corrispondente personale provinciale.

Art. 6.

#### Elettorato attivo e passivo per il personale docente e direttivo

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo ai docenti di ruolo ed ai docenti non di ruolo delle scuole dell'infanzia provinciali e delle scuole a carattere statale con incarico o con supplenza annuale conferita dall'autorità competente. L'elettorato attivo e passivo spetta altresì ai docenti delle scuole equiparate, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute che si trovino in posizione lavorativa equivalente a quella del personale provinciale e statale.

2. Nei limiti stabiliti dal comma 1 spetta l'elettorato attivo e passivo agli insegnanti elementari comandati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e alle insegnanti di scuola materna incaricate di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali; essi esercitano l'elettorato nel più vicino circolo didattico.

3. L'elettorato attivo e passivo spetta altresì al personale direttivo di ruolo e non di ruolo delle scuole a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

4. I docenti in servizio in più scuole esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore ed in caso di parità nella scuola da essi indicata ai capi di istituto interessati.

5. Gli insegnanti di religione sono equiparati ai docenti con supplenza annuale.

6. Spetta altresì al personale direttivo e docente che non presta effettivo servizio di istituto perché ai sensi di disposizioni di legge esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, l'elettorato attivo nonché l'elettorato passivo. Non esercita l'elettorato attivo e passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia.

7. Il personale di cui al comma 6 vota nella sede di titolarità. Esso può tuttavia chiedere, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni, di essere assegnato ad una sede diversa, con apposita domanda motivata alla commissione elettorale provinciale la quale decide secondo le modalità stabilite all'articolo 13.



## Art. 7.

*Elettorato attivo e passivo degli studenti*

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori a carattere statale, parificate e legalmente riconosciute, qualunque sia la loro età.

2. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo nelle materie concernenti pareri sull'utilizzazione di fondi.

## Art. 8.

*Incompatibilità*

1. I genitori di alunni iscritti in più scuole a carattere statale, parificate, parificate e legalmente riconosciute esercitano l'elettorato attivo in una sola scuola della provincia.

2. Il personale docente che presti servizio sia in scuole provinciali o a carattere statale sia in scuole equiparate, parificate, parificate e legalmente riconosciute esercita l'elettorato attivo una sola volta.

3. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente/genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

4. Il personale direttivo, docente, non docente nonché i genitori degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso Consiglio scolastico provinciale devono optare per una delle componenti.

5. Nella fase appena precedente all'emanazione del decreto di nomina, qualora venga rilevata, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, compete al sovrintendente scolastico invitare l'interessato ad optare per una delle componenti: la sostituzione dell'interessato è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

## Art. 9.

*Costituzione della commissione elettorale provinciale e validità delle deliberazioni*

1. Alla preparazione ed allo svolgimento delle operazioni elettorali sono preposte la commissione elettorale provinciale e le commissioni di circolo o di istituto.

2. La commissione elettorale provinciale, nominata con deliberazione della Giunta provinciale non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello delle votazioni, è composta da nove membri dei quali:

a) uno designato dal Dirigente il Servizio Scuola materna tra i docenti della scuola dell'infanzia;

b) uno scelto tra i dipendenti in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale e designato dal sovrintendente scolastico;

c) sette designati dal sovrintendente scolastico e scelti tra gli appartenenti a ciascuna componente rappresentata nel Consiglio scolastico provinciale, ad esclusione del personale docente della scuola dell'infanzia.

3. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un membro supplente.

4. Presiede la commissione uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei componenti e, ove necessaria una seconda votazione, a maggioranza relativa.

5. Alla commissione elettorale è assicurato supporto tecnico organizzativo presso la Sovrintendenza scolastica provinciale attraverso il temporaneo utilizzo di personale dell'amministrazione provinciale in servizio presso la stessa. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente scelto tra i dipendenti della Sovrintendenza scolastica provinciale.

6. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle operazioni della commissione vengono redatti i relativi verbali.

7. La commissione dura in carica due anni e i suoi membri possono essere riconfermati per il biennio successivo.

## Art. 10.

*Commissioni elettorali di circolo e di istituto  
Formazione degli elenchi degli elettori*

1. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto funzionanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successivi regolamenti di esecuzione, formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o all'istituto. Per l'espletamento dei propri compiti le commissioni si avvalgono delle segreterie delle scuole, fermo restando che le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

2. Gli istituti parificati e legalmente riconosciuti, devono avere, ai fini delle elezioni di cui al presente regolamento una propria commissione elettorale.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono nominate, entro il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, dal sovrintendente scolastico e sono composte da 5 membri designati dal collegio dei docenti, scelti come segue:

a) tre tra i docenti della scuola con esclusione dei supplenti temporanei;

b) due tra i genitori degli alunni iscritti alla scuola stessa.

4. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica uno dei due genitori è sostituito da uno studente frequentante l'istituto.

5. Le Commissioni predette durano in carica due anni ed i membri sono designabili per il biennio successivo.

6. Le Commissioni elettorali per la scuola dell'infanzia, da istituirsi ai fini delle elezioni di cui al presente regolamento sono nominate, una per ogni circolo, dal coordinatore pedagogico preposto e sono composte da quattro docenti, di cui 2 designati dai docenti delle scuole provinciali e 2 delle scuole equiparate esistenti nell'ambito del circolo. Esse operano per le scuole dell'infanzia provinciali e per la scuole dell'infanzia equiparate, situate nel territorio del circolo competente.

7. Le Commissioni elettorali di cui ai precedenti commi, sulla base delle comunicazioni cui sono tenute le direzioni di competenza, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni formano ed aggiornano gli elenchi dei docenti, dei genitori degli alunni, del personale non insegnante, degli studenti.

8. Gli elenchi degli elettori — distinti per le singole componenti e recanti in ordine alfabetico cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte — sono divisi per seggio.

9. Gli elenchi sono depositati non oltre il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni presso la segreteria della scuola a disposizione, per visione, di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui questo avviene mediante avviso da affiggere all'albo della scuola stessa.

10. Per gli adempimenti di cui all'articolo 22 a fianco di ciascun genitore o rappresentante legale degli alunni è da prevedersi un apposito spazio per la loro firma.

11. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti il quarantesimo giorno antecedente a quello delle votazioni.

12. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando cioè che per qualche componente vi sia un solo elettore assegnato al seggio.

13. Le Commissioni sono presiedute da uno dei propri membri, eletto a maggioranza assoluta dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 11.

*Formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori  
Adempimenti della commissione elettorale provinciale*

1. La Commissione elettorale provinciale — sulla base delle comunicazioni effettuate da parte della Sovrintendenza scolastica provinciale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni — forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori del personale direttivo.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono completate con l'indicazione della sede presso la quale gli interessati esprimono il proprio voto.

3. Gli elenchi recano in ordine alfabetico cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte e sono divisi per seggio come previsto dall'articolo 19.

4. Gli elenchi sono depositati non oltre il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni presso la segreteria della commissione elettorale provinciale, a disposizione solo per visione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui questo avviene mediante avviso da affiggere all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

5. I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti il cinquantesimo giorno antecedente a quello delle votazioni.

#### Art. 12.

##### *Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi elettorali e invio degli elenchi ai singoli seggi*

1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi elettorali è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle componenti interessate, alla commissione elettorale competente, provinciale o locale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti acquisiti d'ufficio.

3. Gli elenchi definitivi sono trasmessi ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento; può prendere visione degli elenchi chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 13.

##### *Trasferimenti degli elettori successivamente alla formazione degli elenchi*

1. Qualora sia avvenuto un trasferimento prima della formazione o successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli interessati devono presentare istanza di rettifica alla commissione elettorale provinciale che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni. In tal caso la suddetta commissione, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso la quale deve votare e l'elenco degli elettori in cui risulta originariamente iscritto.

2. Del rilascio di suddetto certificato viene tempestivamente data comunicazione al presidente del seggio nei cui elenchi l'elettore risulta originariamente iscritto ed al presidente del seggio presso cui l'interessato ha diritto di votare.

3. L'elettore, sotto la propria responsabilità, rilascia alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente nel seggio indicato nel certificato e vota nel suddetto seggio presentando il certificato che deve essere allegato all'elenco. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

#### Art. 14.

##### *Formazione delle liste dei candidati*

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive di cui all'articolo 2.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto nonché da un numero romano progressivo, apposto dalla commissione elettorale provinciale e riflettente l'ordine di presentazione della lista stessa.

3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

4. Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della stessa componente nonché, per ogni candidato e per ogni presentatore di lista, da una dichiarazione in carta semplice rilasciata dalla commissione elettorale competente e attestante la qualità di elettore in possesso di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.

5. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla commissione elettorale provinciale per controllo, non sono necessarie per il personale direttivo, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla commissione elettorale provinciale stessa.

6. I membri delle commissioni elettorali che risultano inclusi in liste di candidati devono essere immediatamente sostituiti.

#### Art. 15.

##### *Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori*

1. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate: da qualsiasi autorità a ciò autorizzata per legge; dai direttori didattici o dai presidi, se trattasi di firme appartenenti alle componenti del personale docente, non docente, dei genitori, degli studenti; dal sovrintendente scolastico o da un funzionario dallo stesso delegato, se trattasi di firme di direttori didattici o presidi.

2. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati è effettuata mediante certificati di autenticazione da allegare alle liste dei candidati o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

3. L'autenticazione deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente o l'annotazione di conoscenza personale diretta.

#### Art. 16.

##### *Presentazione delle liste dei candidati*

1. Ciascuna lista deve essere presentata:

da almeno 200 elettori nel caso in cui si tratta di liste relative alla componente dei genitori;

da almeno 100 elettori nel caso in cui si tratta di liste relative alla componente degli studenti;

da almeno un decimo degli elettori delle componenti direttiva, docente e non insegnante ove queste non siano superiori a 100 e da 20 elettori se queste sono superiori a 100.

2. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti di cui trattasi.

3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9 del trentottesimo giorno e non oltre le ore 12 del ventottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

#### Art. 17.

##### *Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità*

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

2. La commissione:

a) verifica che le liste siano state sottoscritte almeno dal prescritto numero di elettori, e che le firme siano debitamente autenticate; le liste per le quali dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di firmatari vengono eliminate;

b) accerta che non vi siano liste che presentino motti identici o facilmente confondibili. Qualora un motto risulti identico o facilmente confondibile con quello di altre liste presentate in precedenza la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale con l'invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste;

c) elimina dalle liste i candidati che risultino in numero superiore al massimo previsto per le componenti cui le liste stesse si riferiscono, cancellando gli ultimi nominativi;

d) accerta che le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, completate con l'autenticazione delle rispettive firme;

e) accerta che uno stesso candidato non sia compreso in più di una lista della stessa componente; ricorrendo tale ipotesi, cancella il nome del candidato compreso in altra lista già presentata.

3. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste mediante affissione all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale.

4. Le liste definitive sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento per l'affissione nei locali dei seggi.

#### Art. 18.

##### *Rappresentanti di lista*

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della commissione elettorale provinciale ed ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista in ragione di uno presso la commissione elettorale provinciale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali possono assistere a tutte le operazioni elettorali successive all'insediamento di seggi.

#### Art. 19.

##### *Costituzione e sede dei seggi elettorali*

1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente regolamento vengono istituiti seggi elettorali in ragione media di un seggio ogni 500 alunni e comunque di un seggio per ogni circolo didattico, scuola, istituto, sezione staccata e sede coordinata, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli elettori. I seggi dovranno coincidere con quelli istituiti per l'elezione dei rappresentanti del personale direttivo e docente nel consiglio di amministrazione dell'IPRASE.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti del seggio elettorale, devono essere elettori nella sede di cui trattasi.

3. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore o dal preside su designazione delle commissioni elettorali competenti.

4. I componenti dei seggi devono essere nominati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione e i seggi sono insediati almeno un'ora prima per le operazioni preliminari.

5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultano inclusi in liste di candidati. Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza.

6. Il personale direttivo vota presso seggi elettorali scelti dal sovrintendente scolastico, in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.

7. I direttori didattici e i presidi comunicano, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori, alla commissione elettorale competente le sedi dei seggi elettorali previsti per le scuole di loro competenza entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

8. Ai fini della compilazione degli elenchi elettorali il sovrintendente scolastico comunica, entro il termine di cui al comma 7, alle commissioni elettorali interessate, i nominativi del personale direttivo, che voterà in uno dei seggi per i quali le suddette commissioni devono predisporre gli elenchi.

9. Gli insegnanti in servizio presso le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate votano in uno dei seggi istituiti presso la scuola elementare più vicina. A tal fine le commissioni elettorali istituite presso i circoli di scuola materna trasmettono alla commissione elettorale del circolo didattico interessato i relativi elenchi degli elettori nonché i nominativi di elettori designati quali componenti di seggio.

#### Art. 20.

##### *Presentazione dei candidati e dei programmi*

1. Dal trentesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni negli edifici scolastici e nella sede della Sovrintendenza scolastica provinciale sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

2. È consentito di tenere fuori dall'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale appartenente alla scuola ove la riunione si svolge ed ai presentatori, ai rappresentanti e candidati delle liste.

3. Le riunioni possono essere tenute nel periodo di cui al comma 1 e non possono superare per ogni scuola il numero di una per lista.

4. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti delle liste al coordinatore pedagogico, al presidente del comitato di gestione, al direttore o preside competente non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

5. Essi, per quanto di competenza, stabiliscono il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e per quanto possibile, della data indicata nella richiesta.

Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

#### Art. 21.

##### *Predisposizione delle schede*

1. Le schede per l'espressione del voto in dotazione ai singoli seggi devono essere di eguale formato e di diverso colore per le singole componenti.

2. La Sovrintendenza scolastica provinciale tramite i direttori didattici ed i presidi provvede a fornire ai seggi operanti presso le scuole di propria competenza tutto il materiale necessario per il funzionamento dei seggi stessi e per lo svolgimento delle elezioni.

3. Le schede devono contenere all'esterno e all'interno la dicitura: «Elezioni del Consiglio scolastico provinciale» e l'indicazione della componente alla quale esse si riferiscono.

4. Le schede devono portare inoltre sulla faccia esterna la denominazione della scuola ove il seggio è costituito.

5. Tutte le schede devono infine recare nella faccia interna l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e all'esterno quella del seggio elettorale e devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

6. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni le schede vidimate devono essere custodite in plichi sigillati. È consentito comunque l'uso di schede prestampate.

#### Art. 22.

##### *Modalità di votazione*

1. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.

2. I genitori dovranno leggere e sottoscrivere nello spazio appositamente riservato sull'elenco degli elettori chiaramente con nome e cognome al momento di ricevere la scheda elettorale e prima di esprimere il voto la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto genitore/rappresentante legale, incluso negli elenchi elettorali di questo seggio, consapevole di poter votare una sola volta per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione, dichiara sotto la propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso questo seggio e di non aver votato in nessun'altra scuola di questa provincia».

3. Tale dichiarazione, dattiloscritta costituisce la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori e deve essere cura dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.

4. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte di componenti del seggio o di elettori loro noti, se muniti di documento valido.

5. Nel locale adibito alle votazioni devono essere previsti spazi riservati rispettivamente al pubblico, ai componenti del seggio e per le votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

6. Il voto di lista viene espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante un segno sul numero romano o sul meteo indicato nella scheda. Il voto di preferenza si esprime con l'indicazione del cognome (e in presenza di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita) del candidato cui si intende assegnare la preferenza o del numero d'ordine che il candidato ha nella lista prescelta.

7. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla componente non sia superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a quattro.

8. Gli invalidi, non in grado di esprimere direttamente il voto, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore volontariamente scelto come accompagnatore e in qualsiasi caso esercitante il diritto di voto presso lo stesso seggio. Tale evenienza viene fatta constare succintamente nel verbale.

9. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è stabilito di volta in volta nel decreto di cui all'articolo 1.

10. Prima di dare l'avvio alle votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

11. Se il presidente è assente egli viene sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori, chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente, qualora sia assente uno degli scrutatori. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

#### Art. 23.

##### Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

2. Le operazioni di scrutinio possono essere iniziate anche alle ore 8 del giorno successivo al termine delle votazioni, purché sia possibile assicurare la custodia dei plichi sigillati contenenti le schede votate.

3. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale che viene sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

5. Da detto processo verbale debbono in particolare risultare i seguenti dati:

a) il numero degli elettori distinto per ogni componente e quello dei votanti;

b) il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

6. Un esemplare dei verbali è depositato presso la direzione della scuola nella quale ha operato il seggio.

7. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale vanno indicate le elezioni cui si riferiscono gli atti va trasmesso subito, preferibilmente da parte di personale appositamente incaricato dalle singole istituzioni scolastiche alla commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

#### Art. 24.

##### Chiarimenti per lo scrutinio

1. Qualora nella scheda sia indicato inequivocabilmente il candidato prescelto senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a votare sulla scheda medesima anche la lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista.

2. Qualora l'elettore attribuisca il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenza per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata, la scheda deve essere annullata.

3. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista votata.

4. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione positiva.

#### Art. 25.

##### Attribuzione dei posti

1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutti i seggi elettorali la commissione elettorale provinciale somma i voti riportati dalle singole liste e nell'ambito delle stesse dai singoli candidati.

2. Determina quindi la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della provincia. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dallo stesso in tutti i seggi della provincia.

3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione a ciascuna lista dei consiglieri, assegnazione che viene effettuata nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima per sorteggio (1).

4. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

5. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

(1) Esempio:

Liste	I	II	III	IV	V
Voti totali di ciascuna lista	550	350	600	900	200
1	550	350	600	900	200
2	275	175	300	450	100
3	183	116	200	300	66
4	137	87	150	225	50

Posto che le componenti interessate alla votazione siano da considerarsi le componenti A, B, C, D, .... per l'esemplificazione seguente sono stati presi in considerazione i voti validi riportati da tutte le liste della componente B che ha diritto a 4 rappresentanti.

Per l'attribuzione dei posti si sommano prima di tutto i voti riportati totalmente da ciascuna lista di tale componente. Ogni singolo totale viene poi diviso prima per 1, poi per 2, poi per 3, poi per 4, visto che nell'esempio descritto trattasi di una componente con quattro rappresentanti.

Tra le cifre ottenute con tali divisioni si individuano le quattro cifre più alte scegliendole tra i risultati ottenuti da tutte le liste.

I seggi verranno così attribuiti alle liste che posseggono le quattro cifre più alte. Così nell'esempio le quattro cifre più alte sono «550 appartenente alla I lista, 600 appartenente alla III, 900 e 450 appartenenti alla IV».

Per la scelta degli eletti si individuano, all'interno delle liste assegnatarie di seggio, i candidati con il maggior numero di preferenze costituito dalla somma delle preferenze individuali accordate a ciascun candidato.

Tra le cifre ottenute con tali divisioni si individuano le quattro cifre più alte scegliendole tra i risultati ottenuti da tutte le liste.

6. Nell'assegnazione dei posti previsti per il personale docente dovrà essere assegnato un posto al rappresentante delle scuole equiparate, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute ed un posto al rappresentante del personale docente in servizio nelle scuole di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

7. A tal fine, qualora nella normale attribuzione dei posti non rientrasse alcun rappresentante di cui al comma 6, la commissione elettorale provinciale individua la lista comprendente detti candidati che abbia avuto il maggior numero di voti. Nell'ambito di tale lista viene eletto o vengono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Tale candidato o tali candidati subentrano a quelli che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbero essere gli ultimi degli eletti della propria lista.

8. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come candidati rappresentanti di cui al comma 6, il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che non hanno ottenuto posti e che hanno almeno uno di detti rappresentanti; viene proclamato eletto il rappresentante con il maggior numero di preferenze, che subentra al candidato con il minor numero di preferenze per la lista che in assoluto abbia conseguito il maggior numero di voti.

9. Il candidato che per effetto di quanto disposto ai commi 7 ed 8 non viene proclamato eletto rimane per il proprio grado di istruzione il primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

10. Qualora in nessuna lista siano compresi uno o entrambi i rappresentanti previsti dal comma 6 si prescinde dall'attribuzione della riserva.

11. Può essere considerato rappresentante del personale docente delle scuole di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, il personale docente che documenti la provenienza dai comuni della Valle di Fassa e abbia dimostrato la conoscenza di tale lingua davanti alla commissione di cui all'articolo 14 citato, nonché, fino all'attivazione di tale commissione, per i fini di cui al presente regolamento, il personale docente che insegni ladino o che sia residente nella Valle di Fassa ed in possesso di un attestato di conoscenza della lingua e della cultura ladina rilasciato dall'Istituto culturale ladino.

12. Può essere considerato rappresentante delle scuole non statali il personale docente in servizio presso tali scuole.

#### Art. 26.

##### *Adempimenti per la proclamazione degli eletti*

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, che non potranno protrarsi oltre il sesto giorno seguente alle elezioni, o comunque dopo che eventuali errori siano stati chiariti e corretti con le scuole interessate, la commissione elettorale provinciale procede alla proclamazione degli eletti.

2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della Sovrintendenza scolastica provinciale, nonché alla Giunta provinciale per la nomina del consiglio scolastico provinciale.

#### Art. 27.

##### *Ricorsi*

1. I rappresentanti di lista ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni. Tali ricorsi devono essere presentati alla commissione elettorale provinciale entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi sono decisi entro i successivi 9 giorni.

3. La commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale le eventuali variazioni relative ai risultati di cui all'art. 26.

#### Art. 28.

##### *Prima convocazione*

1. La prima convocazione del Consiglio scolastico provinciale è disposta con il provvedimento di nomina.

2. La nomina ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e comunque non oltre il quarantesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti in base a quanto stabilito all'articolo 26.

91R0297

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1991, n. 3-33. Legisl.

**Approvazione regolamento per l'applicazione dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, concernente: «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 2, 8 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: «Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18: «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13407 del 26 ottobre 1990, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18: «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento», nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 gennaio 1991

MALOSSINI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1991  
Registro n. 15, foglio n. 114*

**Regolamento per l'applicazione dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, concernente: «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento».**

**Art. 1.**

*Attestato di conoscenza della lingua mochena o cimbra*

1. Al fine di garantire un'adeguata presenza di insegnanti che parlino il mocheno o il cimbro nelle scuole dell'infanzia esistenti nei comuni di cui all'art. 1 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, la Provincia considera valido l'attestato rilasciato da apposita commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La commissione ha il compito di accertare la conoscenza della lingua mochena o cimbra del personale insegnante che intenda essere assegnato alle scuole d'infanzia dei comuni di cui al precedente comma.

**Art. 2.**

*Commissione*

1. La commissione è composta da:

a) il Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro di cui alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, o suo delegato;

b) due membri del consiglio di amministrazione, designati dal consiglio stesso, esperti in lingua mochena o cimbra;

c) due esperti in lingua mochena o cimbra, esterni al consiglio di amministrazione, designati dal consiglio stesso.

2. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal segretario dell'Istituto di cui alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18.

**Art. 3.**

*Esame*

1. La prova d'esame, che si tiene ogni anno, consiste in una traduzione orale dall'italiano in mocheno o cimbro ed in una conversazione.

2. Ai fini dell'articolo 1 all'esame è ammesso, oltre al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola dell'infanzia, il personale in possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria per le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere l'idoneità.

4. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

5. L'Istituto culturale mocheno-cimbro determina con il proprio provvedimento le modalità di ammissione, la sede e la data della prova d'esame. Nell'esame i candidati dovranno dimostrare di avere un adeguato bagaglio linguistico, tale da consentire agli stessi di comprendere e di esprimersi convenientemente con i bambini loro affidati. Dovranno anche dimostrare di conoscere gli usi, costumi e la cultura della popolazione mochena o cimbra.

91R0298

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Moro, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

## PORDENONE

- ◇ **LIBRERIA MINERVA**  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannali, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI D'UJLO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

- ◇ **LIBRERIA MASSIMI**  
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPERI**  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTI  
Corso Roma, 122  
Libreria ROFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 38/A
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**  
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FIACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FIACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FIACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria F. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mastranza, 22
- ◇ **TPAZANI**  
Libreria LO BUÈ  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Garibaldi, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria MAPPAZI  
di Boninsegna Vega  
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MONTEMILIUS  
Viale Conseil des Commis, 28

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 315.000</li> <li>- semestrale ..... L. 178.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 56.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 56.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 600.000</li> <li>- semestrale ..... L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» .....	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 280.000
Abbonamento semestrale .....	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 11 1 3 0 0 2 5 0 9 1 \*

**L. 1.200**